Pirola
Pennuto
Zei

Gestione fiscale e strategica delle auto aziendali

Confindustria Piacenza

25 novembre 2025

A cura di:
Maria Luisa Masciocchi, Leonardo Nassani

Pirola Pennuto Zei & Associati

Programma

- Disciplina fiscale delle auto aziendali: fringe benefit per dipendenti e amministratori (calcolo e tassazione IRPEF)
- Deducibilità IRES e IRAP dei costi
- Trattamento IVA: detrazione, uso promiscuo, noleggio/leasing

Definizione reddito lavoro dipendente

Reddito di lavoro dipendente – articolo 51, comma 1 TUIR

- Costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori (intendendo con tale espressione la quantificazione dei beni e dei servizi) che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, e, quindi, tutti quelli che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro - principio di onnicomprensività

- Il criterio generale di tassazione dei redditi di lavoro dipendente è il "principio di cassa"

- La norma che definisce la retribuzione imponibile ai fini previdenziali è contenuta nell'art. 12 della Legge 153/69, modificata dal d.lgs. n. 314/1997. Vengono fissati i seguenti principi:
  - il reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi è quello definito dall'art. 49, comma 1 del TUIR;
  - la base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale è individuata conformemente alle norme contenute nell'art. 51 TUIR, salvo alcune deroghe.

Assegnazione auto uso promiscuo

- I compensi in natura riconosciuti ad un dipendente rappresentano remunerazioni non monetarie corrisposte dal datore di lavoro.
- Il criterio generale di determinazione del reddito di lavoro dipendente derivante da beni ceduti e da servizi prestati al dipendente è il valore normale di cui all'art. 9 del TUIR (art. 51, comma 3 TUIR)
- Per valore normale (con esclusione di azioni e obbligazioni) di beni e servizi si intende:
  - il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari rispetto a quello per il quale si deve determinare l'ammontare in denaro;
  - in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione;
  - nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

Assegnazione auto uso promiscuo

- Per determinate tipologie di compensi in natura, il comma 4 dell'art. 51 stabilisce particolari modalità di "monetizzazione" in deroga al criterio generale del valore normale (auto aziendali, prestiti, alloggi)

- Art. 51, c. 4, lett. a) TUIR: il beneficio derivante **dall'assegnazione per uso promiscuo dell'autovettura aziendale** (per fini personali e lavorativi) è determinato in modo forfetario, ai fini fiscali e previdenziali.

- Il benefit viene quantificato applicando al costo chilometrico ACI le percentuali stabilite dal TUIR su una percorrenza convenzionale di 15.000 KM, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente.

- Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha apportato modifiche e successivamente è stata introdotta una disciplina transitoria (art. 6, comma 2bis del DL 19/2025)

- La nuova disposizione:
  - Sostituisce il criterio di determinazione del fringe benefit basato sul livello di emissione di anidride carbonica con la tipologia di alimentazione del veicolo;
  - Modifica le percentuali da applicare al costo chilometrico ACI

Assegnazione auto uso promiscuo

- Fino al 31 dicembre 2024 le % erano determinate sulla base delle emissione di anidride carbonica

Valori di emissione di CO2 veicolo	% determinazione del fringe benefit
Non superiori a 60g/km	25%
Superiori a 60g/km ma non a 160 g/km	30%
Superiori a 160g/km ma non a 190 g/km	50%
Superiori a 190 g/km	60%

- Dal 1 gennaio 2025 le % sono determinate sulla base della tipologia di alimentazione

Tipologia di veicoli in base all'alimentazione	% determinazione del fringe benefit
Tutti i veicoli (diversi da quelli sotto indicati)	50%
Veicoli a batteri a trazione esclusivamente elettrica	10%
Veicoli elettrici ibridi plug in	20%

Assegnazione auto uso promiscuo

- Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025: la nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:
  - Nuova immatricolazione: autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori immatricolati dal 1/1/2025;
  - Contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2025: il momento di sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione dell'auto;
  - E' necessario che il veicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dall' 1/1/2025.

- Disciplina transitoria introdotta dall'art. 6, comma 2-bis DL 19/2025: per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1/1/2025 al 30/06/2025 si applica la disciplina previgente (% sulla base delle emissioni di anidride carbonica)

Assegnazione auto uso promiscuo

- Valore normale: al di fuori delle casistiche individuate, la quantificazione del benefit avviene sulla base del criterio generale del valore normale.
  - Risoluzione n. 46/E del 2020 e Risoluzione n. 74/E del 2017: il benefit dovrà essere valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'auto, scorporando dal valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.

- Valore normale: quale è il criterio con cui quantificare nei numeri questo valore normale?
  La prassi ha coniato diversi criteri, ma nessun metodo può dirsi non opinabile o oggettivo in senso assoluto.
  Uno dei criteri "suggeriti" (Risposta Telefisco 2021) consiste nello scorporare dal valore del canone di leasing o di noleggio del veicolo a carico della società, che rappresenta il valore normale lordo, il valore della indennità chilometrica calcolata secondo le Tabelle ACI moltiplicata per i chilometri percorsi per motivi aziendali.

  Criticità: complessità del metodo che comporta adozione di una policy di misurazione e ove l'uso aziendale è molto intenso può risultare un risultato matematico negativo

Assegnazione auto uso promiscuo

- Determinazione fringe benefit auto uso promiscuo

Ordine del veicolo	Concessione uso con contratto stipulato	Immatricolazione	Consegna al dipendente	Metodo di calcolo
Dopo 1.1.2025	1.2.2025	15.1.2025	20.1.2025	Nuova disciplina - Tipologia di alimentazione
Prima del 31.12.2024	20.12.2024	1.2.2025	5.2.2025	Previgente disciplina- Emissioni di anidride carbonica
Prima del 31.12.2024	5.2.2025	2.5.2025	4.5.2025	Disciplina previgente (o nuova se più conveniente)
Prima del 31.12.2024	20.12.2024	1.2.2025	10.7.2025	Valore normale al netto dell'utilizzo aziendale

Assegnazione auto uso promiscuo

- In caso di proroga del contratto (mera estensione della durata del contratto): risulta applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell'originario contratto, fino alla naturale scadenza

- In caso di riassegnazione ad altro dipendente con stipula di un nuovo contratto: si applica la disciplina stabilita dalle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione

Riassegnazione del veicolo già oggetto di contratto in essere al 31.12.2024	Concessione uso promiscuo con contratto/consegna al dipendente	Immatricolazione	Disciplina applicabile
Riassegnazione nel 2025	Entro 30.06.2025	Prima del 1.1.2025	Disciplina previgente
Riassegnazione nel 2025	dopo 30.06.2025	immatricolato dall'1.7.2020	Valore normale al netto dell'utilizzo aziendale
Riassegnazione nel 2025	Dopo 1.1.2025	Dal 1.1.2025	Disciplina attuale

Auto uso promiscuo

- Circolare Ministero Finanze n. 326 del 1997:
  - Essendo il valore del fringe benefit fissato forfetariamente su base annuale, l'importo da far concorrere alla formazione del reddito deve essere ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale al dipendente viene concesso l'uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.
  - Nel caso di modello di veicolo utilizzato dal dipendente che non rientra nelle tabelle ACI è necessario prendere a riferimento il veicolo che, per tutte le sue caratteristiche, risulta più simile.
  - Il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l'immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.
  - Qualora il veicolo sia concesso esclusivamente per l'uso personale o familiare del dipendente, ad esempio, soltanto per recarsi al lavoro e per gli ulteriori usi personali, ai fini della determinazione del valore normale del bene rimangono applicabili i criteri del valore normale

Auto uso promiscuo

- Il benefit può essere concesso:
  - senza trattenuta al dipendente;
  - con trattenuta al dipendente. In questo caso il dipendente partecipa al costo dell'auto aziendale a uso promiscuo tramite una trattenuta in busta paga. Non vi è una regola generale di determinazione della trattenuta in quanto è lo stesso regolamento aziendale che definisce la quantificazione.
  - se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso periodo d'imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore.
  - Optional - Risposta interpello n. 233 del 9 settembre 2025: nell'ipotesi in cui il dipendente abbia versato delle somme per la fruizione di altri benefit legati al veicolo concesso ad uso promiscuo, le stesse non possono essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base al costo di percorrenza nelle tabelle ACI. Tali somme devono essere trattenute dall'importo del netto in busta paga.

Ricariche colonnine elettriche

- **Risposta interpello n. 421/2023**: nell'ipotesi in cui il datore di lavoro provveda al rimborso delle spese di energia elettrica sostenute dal dipendente per la ricarica effettuata, presso la propria abitazione, dell'autovettura concessa in uso promiscuo, tale rimborso costituisce reddito di lavoro dipendente in quanto non rientra tra i fringe benefit forniti dal datore di lavoro => è un rimborso monetario di spese sostenute dal lavoratore.

- **Risposta interpello n. 237/2025**: con riferimento alle ricariche presso colonnine elettriche pubbliche vengono affermati i seguenti principi:
  - la *card* messa a disposizione dei lavoratori per la ricarica elettrica dell'autovettura, anche ai fini dell'uso privato del veicolo, non genera in capo agli stessi reddito tassabile in quanto il valore della ricarica elettrica, considerata a tutti gli effetti "carburante", è incluso nella determinazione forfetaria del benefit tassabile fissata dall'ACI.
  - nel caso in cui il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato stabilito dalla Società, l'importo trattenuto allo stesso non può essere decurtato dai valori convenzionali ACI a fini dell'individuazione del valore del benefit tassabile, quale costo sostenuto per l'utilizzo del veicolo. Tali importi devono essere trattenuti dal netto in busta paga.

Pirola
Pennuto
Zei

Grazie dell'attenzione

Maria Luisa Masciocchi: luisa.masciocchi@studiopirola.com

Tel. Uff. 051/526704 (Bologna)